



Il medico di fronte a un reato di violenza domestica₁

**α) IL MEDICO PRESTA ASSISTENZA
DIRETTA ALLA VITTIMA**

**IL REATO E'
PERSEGUIBILE
D'UFFICIO₂ ?**



Sì

**Il medico
Pubblico
Ufficiale₃**

**Il medico
Incaricato di
Pubblico
Servizio₄**

**Il medico
Libero
Professionista₅**



**HA OBBLIGO
DI REFERTO₆**

NOTE 1, 2, 3, 4, 5, 6: vedi Legenda pagg. 3-4



Il medico di fronte a un reato di violenza domestica₁

**β) IL MEDICO VIENE A CONOSCENZA DEL
REATO MA NON PRESTA ASSISTENZA
DIRETTA**

**IL REATO E'
PERSEGUIBILE
D'UFFICIO₂ ?**



Sì

**Il medico
Pubblico
Ufficiale₃**

**Il medico
Incaricato di
Pubblico
Servizio₄**

**Il medico
Libero
Professionista₅**



**HA OBBLIGO DI
DENUNCIA DI
REATO₇**

**NON HA
OBBLIGO DI
DENUNCIA di
REATO₇**

LEGENDA

- 1) **VIOLENZA DOMESTICA:** fisica, sessuale, psicologica, economica, è una violenza in ambito familiare anche se chi la esercita non è convivente
- 2) **REATO PERSEGUIBILE D'UFFICIO**
 - Art. 612 C.P. **Minaccia (grave, con armi)**
 - Art. 572 C.P. **Maltrattamenti in famiglia (fisici o verbali)** Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Il termine maltrattamenti sottintende la reiterazione del reato
 - Art. 582, II co. C.P. **Lesioni personali** : Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni (lesione personale lievissima) e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
 - Art. 609-bis ss. C.P. **Violenza sessuale** Il reato di Violenza sessuale è perseguibile a querela della persona offesa, ma **si procede d'ufficio** (609 bis septies): **se il fatto è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio**
 - Art. 610 C.P. **Violenza privata**
 - Art. 612-bis C.P. **Atti persecutori (stalking)** nei confronti di minori o persone disabili
 - Art. 575 C.P. **Omicidio**
- 3) **PUBBLICO UFFICIALE** (357 c.p.): qualifica acquisita dal sanitario che **svolge funzioni proprie dello Stato in ambito legislativo, giudiziario, amministrativo (poteri autoritativi, certificativi, giudiziari)** ad esempio: sanitari della polizia di Stato, della sanità militare, dell'amministrazione penitenziaria, sanitari incaricati di collaborare con l'amministrazione nella giustizia in qualità di ausiliari di polizia giudiziaria, CT e periti nominati dall'AG, sanitari ospedalieri con funzioni organizzative, medici ospedalieri, medico fiscale, medico che accerta la morte, direttore ASL, il Medico di Medicina Generale quando certifica (Es: certificazioni di malattia, constatazione di decesso)
- 4) **INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO** (358 c.p.) qualifica acquisita dal sanitario che presta un pubblico servizio (**mancano i poteri tipici della pubblica funzione**), ad esempio: medici ospedalieri o universitari con funzioni unicamente assistenziali, odontoiatra non LP, medico alle dipendenze dell' ASL, Medico di Medicina Generale

5) **ESERCENTE un SERVIZIO di PUBBLICA NECESSITA'** (359 c.p.) professionisti sanitari che svolgono attività autorizzata dallo stato, ad esempio : sanitari **liberi professionisti** che operano privatamente o come dipendenti. di strutture private; dipendenti del SSN quando esercitano la libera professione

6) **REFERTO** (art. 334 cpp)

- atto certificativo in cui gli esercenti la professione sanitaria **segnalano all'Autorità Giudiziaria** di avere prestato opera o assistenza in un caso nel quale sono rilevabili elementi di un reato perseguibile d'ufficio
- Va fatto pervenire, **entro quarantotto ore o se vi è pericolo nel ritardo immediatamente, al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria** del luogo in cui si è prestata la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino
- il referto **indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla, nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre altre notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.**
- **I requisiti sostanziali e formali sono uguali a quelli del certificato**, generalmente scritto su carta intestata del sanitario che ha effettuato la prestazione.
- **Obbligatorio: se reato perseguibile d'ufficio**
 - Esimenti: esporre la persona assistita a procedimento penale (art. 365 c.p.).
 - Situazione di non punibilità: salvare sé stesso od un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore (art. 384 c.p.).
- Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

7) **DENUNCIA DI REATO** (art 331 cpp)

- **I Pubblici Ufficiali** (pubblica funzione legislativa, amministrativa, giudiziaria) o gli **Incaricati di Pubblico Servizio** (persona) **segnalano all'Autorità Giudiziaria** (pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria) **notizie di fatti che hanno i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio, la segnalazione deve essere fatta senza ritardo.**
- L'obbligo non compete al medico libero professionista
- Situazione di non punibilità: salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore (art. 384 c.p.).

Per uno screening della violenza domestica applicabile al colloquio medico- paziente

La violenza domestica è ampiamente sottoriportata dalle pazienti e sottodiagnosticata dal medico.

Migliorare la capacità del medico di far emergere questo problema nel colloquio con la propria paziente, possibilmente prima che si manifesti nelle forme più gravi, è prioritario.

Alcuni segnali d'allarme possono essere suggeriti da manifestazioni cliniche sia acute che croniche che il medico deve imparare a riconoscere e sospettare. Ricordiamo inoltre che la gravidanza è per la donna un periodo particolarmente a rischio per violenza da parte del partner e che le violenze domestiche sono la seconda causa di morte in gravidanza, dopo l'emorragia, per le donne di età tra i 15 e i 44 anni

L'American Medical Association (AMA) ha individuato 2 domande per uno screening di base a elevata sensibilità per individuare situazioni di violenza domestica (75-85%, non validato tuttavia in Italia) :

1. Si sente mai insicura in casa sua?
2. Qualcuno ha mai provato a picchiarla o a farle male?

Sarebbe comunque buona prassi prevedere nel colloquio con la propria paziente, come correttamente si fa per patologie con una prevalenza simile o inferiore alla violenza domestica, domande di screening dirette ma «a imbuto» (via via più circostanziate), ad esempio:

1. Come vanno le cose col suo compagno?
2. Le ha mai fatto del male?
3. Ha mai avuto paura di lui? Ha mai temuto per la sua sicurezza o per quella dei suoi figli?

La riservatezza/confidenzialità del colloquio, l'utilizzo di un linguaggio comprensibile alla paziente e un atteggiamento empatico e non giudicante da parte del medico sono fondamentali!

SOS Centri Antiviolenza- RECAPITI

***BERGAMO** Via San Lazzaro, 3 [Centro antiviolenza Associazione Aiuto Donna](http://www.aiutodonna) <http://www.aiutodonna>.

Tel. 035 212933

***ALMENNO SAN BARTOLOMEO** Via Montale 24 Sportello d'ascolto della Rete Val Brembana e Valle Imagna (Coop. Sirio).Tel. 035 851782 interno 3 (negli orari di apertura)

***BRIGNANO GERA D'ADDA** Palazzo Comunale, via Vittorio Emanuele II 36/a (piano terra)Sportello d'ascolto della Rete Non sei sola (Coop. Sirio) Tel. 0363 301773

***CASTEL ROZZONE** Palazzo Comunale, piazza Castello 2 (piano terra) Sportello d'ascolto della Rete Non sei sola (Coop. Sirio) Tel. 0363 301773

***DALMINE** Associazione Aiuto Donna-Spazio Donna Tel. 035 564952

***RIVOLTA D'ADDA** Centro Socio-Culturale La Chiocciola, via Giacomo Renzi 5 Sportello d'ascolto della Rete Non sei sola (Coop. Sirio) Tel 0363 301773

***ROMANO DI LOMBARDIA** Ospedale Via S.Francesco 12 primo piano – Area sala gessi Sportello d'ascolto della Rete Non sei sola (Coop. Sirio) Tel. 0363 990354 (negli orari di apertura)

***SANT'OMOBONO TERME Via Vanoncini 20** Sportello d'ascolto della Rete Val Brembana e Valle Imagna (Coop. Sirio) Tel. **035 851782 interno 3** (negli orari di apertura)

***SAN PELLEGRINO TERME Villa Speranza, Via San Carlo 32** Centro Antiviolenza Penelope (Coop. Sirio)Tel. **3341046230**

***SERIATE Via S. Grisogono 18** [Centro Antiviolenza Rita \(Associazione Aiuto Donna\)](http://www.aiutodonna.it/centro-rita-seriate)
<http://www.aiutodonna.it/centro-rita-seriate> Tel. **035 303266**

***TERNO D'ISOLA Via Trento 5** Centro "Ascolta chi parla" (Associazione Aiuto Donna)Tel. **035 19910067**

***TREVIGLIO Via Roggia Vignola 18** Centro Antiviolenza Sportello Donna (Coop Sirio) Tel. **0363 301773**

***VIGANO SAN MARTINO Via Martina 18/B** Centro Antiviolenza Eva Associazione Aiuto Donna Tel. **035 821563**

***LA SVOLTA** Spazio Ascolto Uomini Maltrattanti
www.lasvolta.org Tel. **391 3889213 (24 ore su 24)**